

N. 14 del 28/04/2016

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO IN ESSERE CON I DIPENDENTI CHE MATURINO, NEL TRIENNIO 2015 - 2017, I REQUISITI CONTRIBUTIVI DI ACCESSO ALLA "PENSIONE ANTICIPATA", IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 114/2014

L'anno **2016** (duemilasedici) addì **28** (ventotto) del mese di **aprile** alle ore 17.00, a Imola presso la sede operativa aziendale di Imola, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere		X
Rambaldi Angela	Consigliere	X	
Salomoni Maria Cristina	Consigliere		X
Totale		3	2

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Direttore - dott.ssa Stefania Dazzani, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, nonché la sig.ra Loretta Bona Responsabile dell'UO Bilancio e controllo di gestione e il Revisore unico, Rag. Antonino Borghi.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti:

- l'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, laddove prevede, che nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (comparto e dirigenza), le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi;
- l'art. 1, comma 16, del DL 138/2011, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si possono applicare anche negli anni 2012, 2013 e 2014;
- l'art. 1, comma 5, della L. 114 dell'11/08/2014 di conversione del D. L. 90/2014 che non pone più limite temporale di vigenza dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
- l'art. 3 della Circolare n. 2/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di interpretazione e applicazione dell'art. 1 del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014;
- l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha modificato la normativa previdenziale introducendo nuovi requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici;
- il comma 2 quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", che introduce ulteriori specificazioni relativamente alle penalizzazioni per chi accede alla "pensione anticipata";
- l'art. 1, comma 113 della L. 190/14 che recita «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»;
- la Circolare INPS n. 74 del 10/4/2015 "Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni";
- l'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- l'art. 1 commi 484 e 485 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) con la quale sono stati previsti, per i dipendenti pubblici, a decorrere dall'1.01.2014 tempi più lunghi e nuove rate per la riscossione del trattamento di fine rapporto; in particolare in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per limiti di servizio il trattamento di fine rapporto sarà erogato, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata, dopo 12 mesi anziché dopo 24 mesi;

Richiamate le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 10 del 20 ottobre 2008 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - art. 72 - "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo";
- n. 2 del 8 marzo 2012 avente ad oggetto "Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - art. 24 - "Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle P. A.";

Preso atto che l'art. 24 del DL 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, ha modificato in modo sostanziale la normativa previdenziale;

Considerato che con provvedimento n. 17 del 02/04/2014 il Consiglio di Amministrazione ha adottato la risoluzione anticipata per il triennio 2012, 2013 e 2014 e che pertanto le medesime ragioni sussistono anche per il triennio 2015-2017;

Ritenuto opportuno che:

- ai dipendenti che risultano già in possesso dei requisiti di accesso alla “pensione anticipata”, anche nel caso in cui, a seguito di istanze di ricongiunzione o di riscatto non ancora definite o di posticipata acquisizione di documentazione previdenziale da parte dell’amministrazione, si verifichi tardivamente il requisito già maturato di accesso a pensione, la comunicazione di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro si effettui con un preavviso minimo di sei mesi;
- ai dipendenti che maturano i requisiti nel triennio 2015-2017, la comunicazione di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro sia effettuata almeno sei mesi prima del compimento dell’anzianità contributiva necessaria per accedere alla “pensione anticipata”, come risulta dagli atti e dati portati a conoscenza dell’Amministrazione;
- escludere in ogni caso, per i dipendenti in possesso dei requisiti di accesso alla pensione anticipata, il trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, ciò al fine di ridurre la spesa corrente in linea con i criteri di “spendingreview”, senza comportare obbligatoriamente una riduzione della dotazione organica secondo quanto previsto dal D.L. n. 112/2008;

Dato atto che l’adozione del presente atto è stata ripetutamente richiesta dalle RSU aziendali e dalle Organizzazioni Sindacali del personale nel corso delle riunioni della delegazione trattante;

Visto il parere positivo all’adozione espresso dal Dirigente dell’Ufficio Personale Associato, dott. Walter Laghi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di disporre, in applicazione dell’art. 1, comma 5, della L. 114/2014, per gli anni 2015, 2016 e 2017, la risoluzione unilaterale, con preavviso di almeno sei mesi, dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i dipendenti (comparto e dirigenza) che abbiano maturato i requisiti contributivi di accesso alla “pensione anticipata”, anche nel caso in cui, a seguito di istanze di ricongiunzione o di riscatto del dipendente non ancora definite o di posticipata acquisizione di documentazione previdenziale da parte dell’Amministrazione, si verifichi tardivamente il requisito già maturato di accesso a pensione);
2. di disporre che ai dipendenti che maturano la suddetta anzianità nel corrente anno la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro venga effettuata almeno sei mesi prima del compimento dell’anzianità contributiva necessaria per accedere alla “pensione anticipata”, come risulta dagli atti e dati portati a conoscenza dell’Amministrazione (a tal fine si procederà alla verifica presso il personale dipendente);
3. di assicurare altresì che l’applicazione della risoluzione unilaterale, nel triennio 2015 – 2017, non comporti, per il dipendente interessato, una riduzione del trattamento pensionistico in relazione a nuove disposizioni di legge;
4. di escludere, per i dipendenti in possesso dei requisiti di accesso alla pensione anticipata, il trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, per le motivazioni di cui in premessa.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO IN ESSERE CON I DIPENDENTI CHE MATURINO, NEL TRIENNIO 2015 - 2017, I REQUISITI CONTRIBUTIVI DI ACCESSO ALLA "PENSIONE ANTICIPATA", IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 114/2014

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese"

Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto


Si esprime parere

☒ favorevole

☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

Imola, 28.04.2016





Il Direttore
dott.ssa Stefania Dazzani


Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO


dott.ssa Stefania Dazzani



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 23/04/2016 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 23/04/2016



U.O. Servizio Affari Generali e R.U.
dott.ssa Serena Nanni



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data _____ al
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. _____